

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE D'APPALTO

RUP:

ing. Alessandro Polli
U.O.C. Servizi Tecnici e
Patrimoniali
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

DEC:

dott. Tommaso Bernardi
U.O.S. Servizio di
Prevenzione e Protezione
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA - EMERGENZA E LOTTA ANTINCENDIO - DA EFFETTUARSI PRESSO IL Presidio Ospedaliero DI BELLUNO DELL'AZIENDA ULSS N. 1 Dolomiti ULSS N.1 DOLOMITI, PER UN PERIODO DI 12 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ALTRI 12 MESI.
CIG: BAE22B54ED

data:
Gennaio 2026

file:
Capitolato Speciale



Regione del Veneto
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ULSS n. 1 Dolomiti
PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it
Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO
Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831
Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256
U.O.C. SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DEL SERVIZIO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'allestimento di un servizio di assistenza tecnica specialistica quale supporto "esterno" per il Servizio Emergenza e Lotta Antincendio presso il Presidio Ospedaliero di Belluno "San Martino".

Il servizio è finalizzato a garantire:

- la tempestiva rilevazione degli allarmi;
- l'immediata verifica dell'area interessata alla presumibile emergenza;
- la messa in atto di tutte le azioni che immediatamente possono limitare al massimo i danni (a persone e cose), collaborando con i soccorsi esterni per il contestuale scopo di garantire la continuità assistenziale.

Le aree oggetto del servizio riguardano tutta l'area del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Belluno come da planimetria allegata, mentre le attività da svolgere sono riportate nel dettaglio nei successivi articoli.

ART. 2 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONE DI LEGGE

I servizi oggetto dell'affidamento dovranno essere gestiti perseguendo l'obiettivo di garantire la copertura del servizio con la presenza costante e sempre garantita (H24, 7 giorni su 7) di n.1 operatore adeguatamente formato per l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio" rischio elevato, con attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco comprensivo di tutti gli oneri necessari al completo ed autonomo svolgimento del servizio.

Si rende necessaria la disponibilità di un numero di operatori che possa assicurare la completa copertura della turnistica.

L'Affidatario si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni tecnico-operative definite nel presente capitolato speciale prestazionale d'appalto, e a dotarsi di personale adeguato in relazione agli standard di servizio perseguiti nonché a fornire un servizio di tipo gestionale, finalizzato al monitoraggio dei beni e alla pianificazione delle attività in un ambito di costante aggiornamento.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento a tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili, comunitarie e/o nazionali, alcune delle quali vengono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito per brevità "Codice") e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti;
- D.P.R. 151/11;
- DM 01/09/2021 "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";
- DM 02/09/2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";
- DM 03/09/2021 "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";
- DM 18/09/2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private";
- DM 19/03/2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002".

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dal verbale di avvio del servizio, con eventuale proroga del servizio di cui all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. per mesi 12 (dodici), salvo recesso anticipato in caso di avvio della gara per la gestione dei vettori energetici da parte di Azienda ULSS n. 1 Dolomiti Zero comprensivo di tale servizio.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, sarà consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose. In tale ipotesi il contraente originario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo presunto del servizio posto a base dell'affidamento ammonta a complessivi **€ 422.588,14**, per n. 24 mesi di servizio, qualora attivata l'opzione di proroga.

L'importo annuo è stato determinato mediante analisi prezzo redatta secondo quanto previsto nell'art. 31, comma 2 dell'allegato I.7 del Codice.

L'importo come sopra determinato è stato desunto applicando per la manodopera il contratto collettivo **CCNL Sorveglianza Antincendio**.

In alternativa l'Affidatario del servizio potrà applicare, al personale impegnato nell'esecuzione del contratto, i CCNL che garantiscano le stesse tutele economiche e normative rispetto al CCNL sopra indicato, assicurando l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti anche ai lavoratori delle imprese che dovessero operare in subappalto.

Il servizio da svolgere è individuato quale servizio ad alta intensità di manodopera, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato I.1, ovvero con costo della manodopera pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo (incidenza della mano d'opera pari al 100%).

In applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che è stato redatto apposito DUVRI, documento da considerarsi allegato al presente capitolato, avente lo scopo di valutare le interferenze tra l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e l'impresa aggiudicataria della fornitura del servizio di cui trattasi, preso a riferimento per la stima degli oneri della sicurezza, pari ad **€ 350,00** annui, non soggetti a ribasso d'asta, per quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del Codice.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti si riserva, in ottemperanza all'art. 120, comma 9 del Codice, la facoltà di aumentare o diminuire la durata del contratto, alle stesse condizioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

CAPO II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 – DESIGNAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

L'attività prevede:

- 1- Verifica, controllo e disponibilità di tutti i presidi antincendio;
- 2- Salvaguardia ed assistenza all'evacuazione delle persone in caso di emergenza;
- 3- Primo intervento in caso di emergenza;
- 4- Collaborazione con gli enti di soccorso esterni preposti in caso di emergenza;
- 5- Sorveglianza attiva di aree non frequentate o momentaneamente con impianti antincendio fuori servizio;
- 6- Monitoraggio continuo degli impianti di controllo per la prevenzione incendi ove presenti;
- 7- Monitoraggio delle funzionalità degli impianti di allarme (ove presenti) e presidi antincendio in generale (estintori, bocche antincendio, manichette, lance etc).

Le priorità riguardano quindi:

- 1- Salvaguardia ed incolumità delle persone (priorità assoluta);
- 2- Conservazione dei beni e/o apparecchiature;
- 3- Rapido ritorno a regime successivamente ad un evento dannoso.

Il personale di turno sarà allocato presso un locale di riferimento, reso disponibile dall'Amministrazione, all'interno del Presidio Ospedaliero di Belluno. L'Amministrazione renderà disponibile anche un numero telefonico fisso per le comunicazioni interne al Presidio stesso. Il personale di turno avrà come unica interfaccia per le segnalazioni in ricezione e in trasmissione, la portineria dell'Ospedale "San Martino".

Tutte le prestazioni che, a giudizio del DEC non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite o completate.

L'Affidatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà nominare un unico referente tecnico, professionalmente preparato, con esperienza nel settore della prevenzione e protezione incendi e titoli di formazione adeguati per il servizio in argomento, appresso denominato "Responsabile Tecnico del servizio" e un suo sostituto (di pari capacità) in caso di assenza o impedimento, responsabile dell'organizzazione, programmazione ed esecuzione degli interventi, raccolta dati e compilazione report.

Il Responsabile Tecnico sarà unica interfaccia del DEC individuato dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per la verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti.

ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'attività consiste nell'immediata verifica di una segnalazione di allarme incendio, a seguito di attivazione da parte del Centro di Gestione delle Emergenze.

Il servizio in appalto prevede, inoltre, verifiche di prevenzione e protezione, da operarsi attraverso "ronde di prevenzione, controllo e intervento", da tenersi giornalmente, durante le quali gli addetti dell'Appaltatore dovranno verificare lo stato delle aree e tutti i presidi antincendio (attivi e passivi) disponibili.

Lo scopo delle ronde di prevenzione è impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati. In tal senso la squadra dell'Appaltatore realizzerà un servizio mirato a far sì che non si realizzino azioni o comportamenti tali da incrementare la probabilità di un rischio di incendio: essa seguirà un percorso, includente un dettagliato programma di attività, che sarà organizzato in modo da realizzare il monitoraggio continuo all'interno dell'Ospedale, con passaggi differenziati nelle ore diurne e nelle ore notturne con particolare cura alle zone non presidiate (aree di uso solo diurno) o, al momento, non utilizzate.

In esito ad ogni giro, sarà segnalato, secondo le modalità stabilite dal DEC, qualunque malfunzionamento evidente e/o anomalie ai sistemi di protezione incendi attivi e passivi e/o rimozione dei sistemi di spegnimento incendi quali estintori, naspi e/o idranti, porte tagliafuoco, ecc, così come eventuali manomissioni agli impianti o elementi che possano determinare un caso di inefficienza/inefficacia dei percorsi d'esodo (presenza di ostacoli, interruzioni, porte bloccate o mal funzionanti, ecc.), o presenza di persone indesiderate.

Il report dovrà essere redatto anche in assenza di anomalie e/o situazioni degne di nota, lasciando all'Appaltatore libertà nel proporre uno strumento valido a tale scopo.

Le "ronde di prevenzione, controllo e intervento" opereranno le seguenti attività qui di seguito riportate:

Attività 1. USCITE DI EMERGENZA – VIE DI ESODO e PARTI COMUNI

- 1.1. Verificare che tutte le parti destinate ad uscite di emergenza quali passaggi, corridoi, scale, risultino libere da ostruzioni e da pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo;
- 1.2. Verificare che le porte delle uscite di emergenza si aprano facilmente;
- 1.3. Verificare che l'uscita di sicurezza sia sempre segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su sfondo verde);

- 1.4. Verificare che le planimetrie antincendio, con le indicazioni e le norme da seguire in caso di emergenza, siano esposte e ben visibili;

Attività 2. USCITE DI EMERGENZA – PORTE DI EMERGENZA e PORTE REI

- 2.1. Verificare che, ad un'ispezione visiva, la porta di emergenza (e/o porta REI) risulti integra in tutte le sue parti;
- 2.2. Verificare che la porta di emergenza (e/o porta REI) si apra e chiuda senza difficoltà;
- 2.3. Verificare che l'uscita di sicurezza sia sempre segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su sfondo verde);
- 2.4. Verificare che non vi siano dispositivi aggiuntivi (cunei, cartelle, attrezzature, ecc...) che impediscono la chiusura della porta REI, in caso di attivazione del dispositivo di trattenuta;
- 2.5. Verificare, per la porta REI normalmente tenuta aperta, il corretto funzionamento del dispositivo di sgancio (nonché il corretto funzionamento del regolatore di chiusura, per porte a due ante);
- 2.6. Segnalare eventuali ostacoli che precludono il perfetto funzionamento delle stesse (quali, ad esempio, presenza di bancali o carrelli, davanti ad esse);
- 2.7. Segnalare, in caso di rottura e/o malfunzionamento, la necessità di sostituzione/manutenzione della porta;

Attività 3. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- 3.1. Verificare che la lampada non presenti evidenti difetti che ne impedisca la visibilità;
- 3.2. Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento;
- 3.3. Verificare l'integrità della lampada e la sua stabilità alle strutture murarie;

Attività 4. SEGNALETICA DI SICUREZZA ED EMERGENZA

- 4.1. Verificare che la segnaletica non sia occultata a causa dello spostamento di scaffali, accumulo di materiale o altro;
- 4.2. Verificare che la segnaletica non sia degradata;
- 4.3. Verificare la visibilità della segnaletica in caso di mancanza illuminazione;

Attività 5. PRESIDI ANTINCENDIO – ESTINTORI PORTATILI

- 5.1. Verificare che gli estintori siano chiaramente visibili ed utilizzabili immediatamente, con l'accesso allo stesso libero da ostacoli;
- 5.2. Verificare che gli estintori siano collocati nel posto previsto (come da planimetrie antincendio);
- 5.3. Verificare che gli estintori non siano manomessi, con particolare riferimento al dispositivo di sicurezza;
- 5.4. Controllare la segnalazione del manometro di pressione;
- 5.5. Verificare che gli estintori siano privi di anomalie quali corrosioni, perdite, ugelli ostruiti e incrinature di flessibili;
- 5.6. Verificare la presenza e la corretta compilazione del cartellino della manutenzione estintori;
- 5.7. Verificare che gli estintori siano dotati di etichetta leggibile ed integra;

Attività 6. PRESIDI ANTINCENDIO – IDRANTI A MURO UNI 45 e NASPI

- 6.1. Verificare che gli idranti a muro siano accessibili senza ostacoli e visibili chiaramente;
- 6.2. Verificare che sia presente l'apparato antincendio (naspo, manichetta, lancia...);
- 6.3. Verificare che l'armadietto di contenimento del sistema di spegnimento sia integro;
- 6.4. Verificare che il sistema di spegnimento sia libero da ostacoli ed utilizzabile immediatamente;
- 6.5. Verificare che gli idranti a muro siano privi di segni di deterioramento, corrosione o perdite.

Attività 7. PRESIDI ANTINCENDIO – IDRANTI A COLONNA SOPRASUOLO

- 7.1. Verificare che gli idranti a colonna sopra suolo siano accessibili senza ostacoli e visibili chiaramente;
- 7.2. Verificare che il presidio sia libero da ostacoli ed utilizzabile immediatamente;

Attività 8. PRESIDI ANTINCENDIO – IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME ANTINCENDIO

- 8.1. Controllare la centrale dell'impianto e leggere sul display l'assenza di eventuali segnalazioni di allarme o guasto;
- 8.2. Eseguire un controllo visivo degli elementi costituenti l'impianto (rilevatori, pulsanti allarme, pannelli ottico acustici ecc.) al fine di verificarne la presenza e la funzionalità tramite led posto sul dispositivo;
- 8.3. Verificare e segnalare eventuali zone o rilevatori esclusi;

Attività 9. PRESIDI ANTINCENDIO – PULSANTI DI ALLARME ANTINCENDIO

- 9.1. Verificare che il pulsante sia chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile (ovvero, privo di ostacoli che ne impediscano la fruizione);
- 9.2. Verificare che il pulsante sia provvisto di cartello indicante la funzione svolta (ad esempio, allarme incendio);
- 9.3. Verificare l'integrità del componente;
- 9.4. Verificare la presenza del martelletto per la rottura del vetro, ove previsto.

Attività 10. VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS INFIAMMABILI E/O ESPLOSIVI

- 10.1. Verificare che la valvola sia segnalata tramite apposito cartello;

10.2. Verificare che la valvola sia chiaramente visibile e facilmente accessibile;

Attività 11. QUADRI ELETTRICI, CABINE ELETTRICHE, GRUPPI ELETTROGENI, CENTRALI E SOTTOCENTRALI TERMICHE e VANI TECNICI

11.1. Controllare che il quadro, cabina, centrale, sottocentrale o vano sia normalmente chiuso a chiave;

Attività 12. CANTIERI ATTIVI

12.1. Verificare che nelle aree di cantiere non vi siano depositi di materiali infiammabili;

12.2. Accertarsi della presenza nelle aree di cantiere dei presidi antincendio.

I controlli di cui sopra dovranno avvenire con cadenza giornaliera; ogni suddetta "attività" dovrà essere registrata (su supporto cartaceo e/o informatizzato) e riportare la data del controllo e l'operatore che l'ha effettuato.

ART. 7 – AVVIO E ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

La consegna del servizio si effettua tramite comunicazione all'Affidatario del giorno a tal fine stabilito.

In tale giorno verrà redatto apposito verbale di consegna del servizio, che deve essere controfirmato dall'Affidatario. Contestualmente alla firma del verbale di consegna del servizio, l'Affidatario assume immediatamente tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

Qualora l'Affidatario non si presenti il giorno stabilito per la consegna del Servizio, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ha facoltà di procedere alla risoluzione immediata del contratto, con semplice lettera raccomandata A.R. o PEC e conseguente incameramento della cauzione definitiva, oltre al diritto di far valere ogni ragione per eventuali maggiori danni subiti.

L'Affidatario si impegna ad iniziare l'attività contrattuale anche nelle more della stipulazione del contratto sotto le riserve di legge nel caso in cui l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti decidesse per l'affidamento urgente.

Alla scadenza del servizio sarà redatto un apposito certificato di ultimazione delle prestazioni, contenente eventuali annotazioni; tale verbale sarà sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche.

Nel caso non siano state riscontrate irregolarità nell'adempimento degli interventi previsti, il soggetto incaricato, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni, emetterà il certificato di verifica di conformità nelle modalità dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010.

I luoghi affidati in gestione, al termine del servizio, devono essere restituiti all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti in perfetto stato; in caso di mancanze, queste saranno oggetto di stima da parte dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti in contraddittorio con l'Affidatario. Gli importi risultanti da detta stima potranno essere detratti dal credito residuo ancora dovuto all'Affidatario.

ART. 8 – ALTRI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Reperibilità e continuità del servizio

L'Affidatario dovrà impegnarsi ad avere un referente reperibile H24 nei giorni feriali e festivi, da comunicare formalmente all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti in concomitanza della consegna del servizio, al fine di garantire sempre e comunque un'azione di coordinamento tra gli addetti al servizio, e la struttura sanitaria, con uomini e mezzi atto a fronteggiare le emergenze e le situazioni di pericolo.

Il personale dovrà essere dotato di telefono e altro dispositivo per essere costantemente in contatto con il centro di gestione dell'emergenza e disporre dei DPI, mezzi e attrezzature atte ad eliminare il pericolo e/o il danno incombente.

L'Affidatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio. L'Affidatario non può sospendere o ritardare lo svolgimento dei servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione dei servizi costituisce inadempienza contrattuale e l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, l'Affidatario non abbia ottemperato. L'Affidatario si impegna ad eseguire i servizi con regolarità e continuità, indipendentemente da scioperi o assemblee sindacali generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale poiché l'appalto in oggetto è considerato un servizio pubblico essenziale, l'Affidatario dovrà garantire il regolare funzionamento anche durante gli scioperi proclamati.

Personale

Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà essere di gradimento dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, la quale si riserva il diritto di esigere l'allontanamento immediato di elementi eventualmente giudicati non graditi ad insindacabile giudizio della stessa. L'Affidatario si impegna a sostituire gli operatori allontanati.

I dipendenti dell'Affidatario, che presteranno servizio nei settori e nelle strutture dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

L'Affidatario e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti, all'organizzazione ed alle attività svolte durante l'espletamento del servizio.

Il personale sarà preventivamente formato sul servizio da svolgere e sulle aree di intervento dal personale del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, dal Servizio Tecnico e da altro Servizio in grado di dare informazioni specifiche in relazione all'ambiente di lavoro.

All'atto della consegna del servizio l'Affidatario dovrà comunicare i nominativi del personale che utilizzerà per l'espletamento del servizio e dimostrare il possesso, da parte del personale, della formazione antincendio per "rischio elevato" (oggi 3-FOR) - aggiornato secondo la periodicità prevista dal D.M. 02/09/2021 - nonché l'idoneità tecnica rilasciata dai Vigili Del Fuoco.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Affidatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Affidatario medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente. L'Affidatario dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Affidatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della **Sorveglianza Antincendio**, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'Affidatario si impegna ad esibire, su richiesta dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Il personale adibito al presente servizio dovrà inoltre essere in possesso del certificato medico di idoneità fisica alla mansione e degli attestati di formazione dei corsi in ambito salute e sicurezza, di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

Osservanza delle misure di sicurezza

L'Affidatario è tenuto al rispetto scrupoloso di tutta la normativa vigente in materia antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.) e al DUVRI, redatto in applicazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, documento da considerarsi allegato al presente capitolato.

L'Affidatario sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati durante il servizio.

L'Affidatario, con la firma del contratto, resta automaticamente impegnato a rilevare l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra.

CAPO III – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 9 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Affidatario potrà emettere fatture mensili, da emettere entro la fine del mese successivo a quello del servizio.

Il pagamento, al netto del ribasso d'asta, delle fatture avverrà a cura del Servizio Economico Finanziario dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa, dopo il controllo dei documenti contabili e delle prestazioni svolte da parte del DEC, effettuate di norma entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture.

I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati all'acquisizione da parte dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti del certificato DURC che attesti la regolarità contributiva dell'Affidatario, nonché le fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori ed il certificato DURC che attesti la regolarità contributiva degli eventuali subappaltatori.

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e comunica all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo.

Non è prevista l'anticipazione del prezzo trattandosi di servizio rientrante tra quelli indicati nell'allegato II.14.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla ditta aggiudicataria cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.).

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso un ritardo di pagamento dei corrispettivi dovuti, la ditta aggiudicataria potrà sospendere le attività previste dal contratto. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto medesimo si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti a mezzo PEC.

ART. 10 - DOCUMENTI CONTABILI

Costituiscono documenti contabili, il registro quotidiano delle presenze e la reportistica relativa ai controlli previsti dall'art. 6, la cui consultazione dovrà essere garantita agli addetti della committenza.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

Si applica quanto previsto all'art. 60 del Codice.

ART. 12 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

Il DEC individuato dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti, dando tempestiva comunicazione all'Affidatario su qualsiasi eventuale irregolarità rilevata.

In caso di inadempimenti rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione delle penali indicate nel paragrafo seguente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Durante l'esecuzione contrattuale l'Affidatario si obbliga a consentire all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle azioni oggetto del contratto, anche in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

L'esito positivo dei controlli non esonera l'Affidatario da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio/fornitura non facilmente riconoscibili o che, comunque, non siano emerse all'atto dei controlli sopra citati.

ART. 13 – CONTESTAZIONI E INADEMPIMENTI – PENALITÀ

L'eventuale ritardo nell'Avvio del Servizio rispetto alla data prevista con la comunicazione di aggiudicazione o successiva comunicazione, sarà penalizzato nella misura di € 200,00 al giorno.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penali:

- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, calcolata in misura giornaliera, per ogni servizio quotidiano interamente non svolto;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, calcolata in misura giornaliera, per ogni servizio quotidiano parzialmente non svolto (anche di un solo turno di lavoro);

- inadempienze sulla qualità del servizio svolto secondo valutazione del DEC: € 200,00 per singola inadempienza;
- inadempienze relative a inosservanze relative alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (esempi: personale non formato, mancanza di idoneità sanitaria, attrezzature non conformi, mancanza dei D.P.I. necessari, mancanza tesserino di riconoscimento, ecc.) secondo valutazione del DEC: € 200,00 per singola inadempienza;
- mancata verifica di un allarme rilevato da impianto IRAI/EVAC, secondo valutazione del DEC: € 200,00 per singola inadempienza.

Le eventuali penalizzazioni non precludono all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti il diritto di sanzionare casi diversi ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle suddette penali o a qualsiasi saranno contestate dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti all'Affidatario tramite PEC. L'Affidatario potrà comunicare, in ogni caso, tramite PEC le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, a giudizio insindacabile dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, saranno applicate all'Affidatario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Affidatario dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Affidatario – in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo contrattuale, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti potrà risolvere di diritto il contratto, fermo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.

L'Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Nel caso in cui, per circostanze non imputabili all'Affidatario, questi si trovi nell'assoluta impossibilità di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, affinché questa possa adottare le misure del caso.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti si riserva il diritto alla richiesta dei danni subiti e all'applicazione delle sanzioni previste.

CAPO IV – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 14 – NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Affidatario è tenuto ad osservare il contenuto del Piano Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per la prevenzione della corruzione sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", della delibera dell'A.N.A.C. n. 72 del 11 settembre 2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione" nonché del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, perfezionato in data 9 ottobre 2025 e consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Affidatario e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

ART. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: <https://www.aulss1.veneto.it>. La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto e per l'intera durata dello stesso.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dall'art. 117 comma 8 del Codice. La cauzione dovrà avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza prevista del contratto.

La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica allegata al D.M. 193 del 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ CIVILE

Ogni responsabilità inerente alla gestione ed esecuzione del servizio fa interamente carico all'Aggiudicatario. In questa responsabilità sono comprese:

- danni cagionati ai beni dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;
- infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);

- danni cagionati a terzi, all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti o al personale ospedaliero, dall'Aggiudicatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio.

La responsabilità su indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Aggiudicatario dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni alle persone e cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente servizio, comprese tutte le operazioni accessorie, complementari, e connesse al servizio, nessuna esclusa né eccettuata, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni della suddetta polizza non saranno opponibili a terzi.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, le coperture assicurative dovranno prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

Le clausole della polizza devono essere conformi, per ragioni di uniformità e di continuità, allo Schema Tipo di polizza 2.3 approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' espressamente vietato cedere il contratto, a qualunque titolo, senza l'autorizzazione dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

ART. 19 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 e 92 delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti potrà recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolarità del servizio.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione da inviare all'Affidatario a mezzo PEC, nei casi di seguito specificati:

- esito positivo delle "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, se applicabile;
- violazione degli obblighi derivanti dal protocollo di legalità;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- inadempienza accertata da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- inadempienza accertata da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della procedura di affidamento;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- subappalto non autorizzato;
- molteplici segnalazioni di incidenti, avvisi di sicurezza e reclami, tali da compromettere il normale svolgimento del servizio in sicurezza;
- sospensione ingiustificata del servizio;
- mancato rispetto delle norme sulla garanzia definitiva;
- una qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla legge;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all'Affidatario.

In tutti i casi di risoluzione l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ha diritto di escutere la garanzia definitiva. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Quanto sopra non esimerà l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo o giusta causa.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1353 del Codice Civile previa comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC, senza che per questo l'Affidatario possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui il servizio previsto nella presente procedura sia oggetto di un contratto stipulato a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzato regionale.

ART. 21 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

Ove abbia dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà in sede di offerta, l'Affidatario deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice cui si fa espresso riferimento e deve essere sempre autorizzato preventivamente per iscritto dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita, con la sola eccezione delle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11 del Codice delle eventuali ulteriori fattispecie specifiche previste dalla normativa vigente, ed i pagamenti verranno quindi effettuati dall'Affidatario, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Affidatario dovrà trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Disciplinare di gara.

L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativamente agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti sarà competente esclusivamente il Foro di Belluno.